

**Edizione di lunedì 8 Novembre 2021**

## **EDITORIALI**

**Oggi la 59esima puntata di Euroconference In Diretta**  
di **Sergio Pellegrino**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Imposta di bollo per scritture ausiliarie di magazzino e registro beni ammortizzabili**  
di **Luca Caramaschi**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Assenza di concambio se i soci delle società fuse sono gli stessi**  
di **Ennio Vial**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Previa distribuzione delle riserve di utili rispetto a quelle capitale: presunzione o regola di priorità?**  
di **Stefano Rossetti**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Trasferimento di partecipazioni condizionato all'adesione al patto parasociale**  
di **Fabio Landuzzi**

## **PODCASTING**

**User experience e Podcast: quanto è importante l'esperienza di ascolto**  
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

## EDITORIALI

---

### ***Oggi la 59esima puntata di Euroconference In Diretta***

di **Sergio Pellegrino**



Alle ore 9 il consueto appuntamento con ***Euroconference In Diretta***, giunta alla sua **59esima puntata**: andiamo a vedere gli argomenti che verranno trattati quest'oggi.

Nella **sessione di aggiornamento** daremo innanzitutto evidenza a due **provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate**: il primo stabilisce le modalità di determinazione e di pagamento della commissione introdotta dalla legge di bilancio 2021 per gli accordi preventivi bilaterali e multilaterali da parte delle imprese con attività internazionale che sono interessate da problematiche di transfer pricing, l'altro riapre invece fino al 31 dicembre 2021 il termine di adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute da parte degli operatori dal 1° gennaio 2019.

Passeremo quindi all'esame della **prassi dell'Agenzia delle Entrate**: nella settimana appena trascorsa, un po' fiacca a causa del ponte, abbiamo avuto **1 circolare, 1 risoluzione** (peraltro istitutiva di codice tributo) e "soltanto" **8 risposte ad istanze di interpello**.

La [circolare è la n. 13/E del 2 novembre 2021](#) analizza il **credito d'imposta per la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione**, nella "versione" che deriva dall'[articolo 32 del D.L. 73/2021](#), il cosiddetto **decreto sostegni bis**.

Fra le **risposte ad istanze di interpello**, commenteremo la [n. 761 del 3 novembre](#), che si occupa della modalità di **recupero dei disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali derivanti dalle diverse aliquote di ammortamento dei beni materiali ammortizzabili**.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, commenteremo l'[ordinanza n. 31626 del 4 novembre](#) che affronta il caso di un **contribuente che non ha compilato il quadro RW** per il monitoraggio dell'attività detenute all'estero e che successivamente ha presentato una **dichiarazione integrativa** per sanare l'omissione.

Nel corso della sessione “**adempimenti e scadenze**”, **Lucia Recchioni** si soffermerà invece sulle **corrette modalità di compilazione del modello Redditi** nei casi in cui il contribuente abbia beneficiato della **rivalutazione**, particolarmente vantaggiosa, prevista per i beni d'impresa dal **decreto Agosto**.

Anche in considerazione dell'**imminente scadenza del termine per trasmettere i modelli**, infatti, si rende necessario ricordare che la rivalutazione si perfeziona solo con la corretta indicazione, in dichiarazione, dei **maggiori valori**.

Nell'ambito della sessione **caso operativo**, **Debora Reverberi** esaminerà la **procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta R&S** introdotta dall'[articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021](#) allo scopo di consentire la sanatoria di errori eventualmente commessi dai contribuenti in relazione alla previgente disciplina dell'[articolo 3, D.L. 145/2013](#).

La parola passerà quindi a **Fabio Brancaccio** di **Golden Group**, che nella rubrica **finanza agevolata**, affronterà il tema dell'ammissibilità delle **spese per l'acquisto di software** nell'ambito del **credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà delle **operazioni straordinarie che interessano le imprese minori e della correlata deducibilità del valore delle rimanenze**.

A fronte delle **novità introdotte dalla L. 232/2016 all'interno dell'art. 66 del Tuir**, infatti, le rimanenze di merci non assumono più rilevanza nell'ambito della determinazione del reddito delle imprese per i soggetti in contabilità semplificata in quanto i costi di acquisto delle stesse rilevano nel periodo d'imposta nel quale è stato effettuato il pagamento (principio di cassa) o in quello in cui è stata contabilizzata la fattura di acquisto, se il contribuente ha optato per “*criterio delle registrazioni IVA*” di cui all'[art. 18 co. 5 del D.P.R. 600/1973](#).

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Imposta di bollo per scritture ausiliarie di magazzino e registro beni ammortizzabili***

di Luca Caramaschi

Master di specializzazione

## L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Lo scorso **22 ottobre 2021** Assonime ha reso noto un **approfondimento**, **il n. 1/2021**, in merito all'applicabilità dell'imposta di bollo per le **scritture ausiliarie di magazzino** e per il **registro dei beni ammortizzabili**.

La tenuta di tali registri, come noto, è prevista dal D.P.R. 600/1973 e, in particolare:

- dall'[articolo 14, comma 1, lettera d\)](#), per le scritture ausiliarie di magazzino;
- dall'[articolo 16](#) per il registro dei beni ammortizzabili.

Tuttavia, lo **specifico obbligo** di tenere tali registri è previsto solo dalla citata disciplina in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e non anche da altre disposizioni dell'ordinamento, di natura civilistica o di altro genere.

#### **Le disposizioni del Testo unico in materia di imposta di bollo**

Quanto alla disciplina **dell'imposta di bollo**, la tariffa degli atti e dei registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine comprende, all'articolo 16, i *"libri di cui all'articolo 2214, primo comma, cod. civ.; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216, cod. civ."*.

Tale fattispecie in linea di principio **non comprende i registri in questione** poiché essi non sono bollati e vidimati. In particolare, il **libro dei beni ammortizzabili** è soggetto soltanto alla **numerazione progressiva** per ogni pagina, a norma dell'[articolo 22 del citato D.P.R. 600/1973](#), mentre per le **scritture ausiliarie di magazzino** non sono previste specifiche formalità.

Sempre l'[articolo 22](#) dispone che i registri di cui ai precedenti articoli **sono tenuti in esenzione dall'imposta di bollo**, eccettuando, però, quelli di cui all'articolo 14, lettere c) e d) e, quindi, le scritture ausiliarie di magazzino (lettera d). Pertanto, **la specifica esenzione riguarda**, per quanto ci interessa in questa sede, solo il **registro dei beni ammortizzabili**.

Secondo Assonime, per le **scritture di magazzino** potrebbe ritenersi applicabile la disposizione generale dell'articolo 5, comma 3, della tabella degli **atti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo**, che esenta i *“repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie...”*.

L'operatività di questo esonero per le scritture di magazzino, tuttavia, è per lo meno dubbia in quanto, secondo parte della dottrina, tali scritture, anche se non prescritte in modo espresso da una norma non tributaria, **sarebbero comunque imposte dall'[articolo 2214 cod. civ.](#)**, là dove obbliga l'imprenditore alla tenuta delle **scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa** (aspetto comunque non sempre agevole da accertare).

Tali scritture rientrano, quindi, fra quelle che la dottrina qualifica **scritture contabili “innominate”**. Peraltro, anche senza ricorrere all'esenzione dell'articolo 5 della tabella, rimane sempre valida l'osservazione che tali libri non realizzano il presupposto di fatto del tributo a norma dell'articolo 16 della tariffa, in quanto **non è richiesta la bollatura e la vidimazione**.

### **Bollatura e vidimazione volontaria**

Sia il **registro dei beni ammortizzabili** che le **scritture ausiliarie di magazzino** possono però essere fatti bollare e vidimare volontariamente qualora l'impresa intendesse conferirgli efficacia probatoria a norma **dell'[articolo 2710, cod. civ.](#)** Secondo tale ultima disposizione infatti *“I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”*.

In tal caso, solo per il **registro dei beni ammortizzabili** vale l'espresso **esonero** stabilito dall'[articolo 22 D.P.R. 600/1973](#).

Per le **scritture di magazzino**, invece, la loro obbligatorietà ai fini civilistici a norma dell'[articolo 2214 cod. civ.](#) – da verificare in concreto per la singola impresa – comporterebbe **l'inapplicabilità dell'esenzione** stabilita dall'articolo 5 della tabella e, di conseguenza, **l'assoggettamento all'imposta di bollo** a norma dell'articolo 16 della tariffa.

Ciò sempreché, ripetiamo, l'impresa che tiene le scritture in questione abbia natura e dimensioni tali da far ritenere che esse siano obbligatorie a norma dell'[articolo 2214 cod. civ.](#) In caso contrario, infatti, le scritture sarebbero **obbligatorie solo in base all'[articolo 14 D.P.R. 600/1973](#)** e, quindi, sarebbe operante l'esenzione prevista dall'articolo 5 della tabella per i libri e registri prescritti da leggi tributarie.

## Scritture tenute con strumenti informatici

Se le scritture di magazzino sono **tenute con strumenti informatici**, le formalità della numerazione e bollatura non possono essere effettuate con le modalità tradizionali e, quindi, **si pone il dubbio** se e in quali situazioni debba ritenersi dovuta l'imposta di bollo.

In particolare, si pone il dubbio se possa **equipararsi alla vidimazione**, anche ai fini in esame, la formalità prescritta **dall'[articolo 2215-bis cod. civ.](#)** per i registri per i quali è obbligatoria la numerazione progressiva e la vidimazione.

Tale articolo dispone al **comma 3** che *“gli **obblighi di numerazione progressiva e vidimazione** previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, **in caso di tenuta con strumenti informatici**, mediante apposizione, almeno una volta l'anno, della **marcatore temporale e della firma digitale** dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato”*.

Inoltre, il **comma 5** attribuisce a tale formalità la stessa **rilevanza giuridica della vidimazione tradizionale**, disponendo che *“I libri, i repertori e le scritture **tenuti con strumenti informatici**, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno **l'efficacia probatoria** di cui agli articoli 2709 e 2710, cod. civ.”*.

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad istanza di interpello n. 236/E/2021](#), ha affermato l'applicabilità dell'imposta di bollo **anche per le scritture contabili di cui all'[articolo 2214 cod. civ.](#)**, diverse dal libro giornale e dal libro degli inventari, **tenute con strumenti informatici**.

In sostanza, l'orientamento che sembra emergere è quello secondo cui l'apposizione della marca temporale e della firma digitale equivale, per i registri informatici, alla vidimazione prevista dall'[articolo 2215 cod. civ.](#) Tale equipollenza, sancita per i registri per i quali la vidimazione è obbligatoria, **varrebbe anche per quelli per i quali l'imprenditore ha scelto di seguire tale formalità non obbligatoria**.

## La critica di Assonime

*“Si potrebbe contestare tale impostazione in base al rilievo che l'articolo 16 della tabella prevede l'applicazione **dell'imposta di bollo** ai libri e registri, se bollati e vidimati nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216, e non anche a quelli sottoposti alla formalità dell'articolo 2215-bis, cod. civ.”*

*Tale argomento, tuttavia, appare eccessivamente formalistico poiché tale ultimo **articolo sancisce l'equipollenza fra le procedure previste per i registri cartacei e quelle dei registri informatici**, e soprattutto perché, in effetti, i registri informatici sottoposti a marca temporale e firma elettronica*



*hanno gli effetti giuridici della bollatura e vidimazione, e cioè hanno l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2710 per i libri vidimati e bollati. **Tale ultima osservazione potrebbe risultare dirimente** ai fini dell'individuazione del **presupposto impositivo**, poiché l'imposta di bollo, come noto, è un tributo che si applica agli atti, documenti e registri con riferimento agli effetti giuridici che essi producono; e riguardo ai libri e registri, il requisito della bollatura e vidimazione è previsto dalla norma tariffaria proprio in quanto tale requisito attribuisce ai registri **l'importante effetto costituito dalla loro efficacia probatoria**".*

Secondo questa ricostruzione, pertanto, le **scritture ausiliarie di magazzino**, prima escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta di bollo se non bollate e vidimate, **sarebbero soggette al tributo se tenute con modalità informatiche**, sempreché si possa ritenere che **siano obbligatorie** per l'impresa a norma dell'[articolo 2214 cod. civ.](#) in considerazione della sua natura e dimensione e a meno che l'impresa decida di non mantenerli in formato elettronico, ma di materializzarli, e cioè di stamparli (in tale ultima ipotesi, deve ritenersi che l'imposta di bollo non sia dovuta in assenza del requisito previsto dall'articolo 16 della tariffa costituito dalla bollatura e vidimazione).

Assonime, tuttavia, auspica un **intervento del legislatore** sul punto in quanto **non parrebbe comprensibile** il motivo per il quale le scritture ausiliarie di magazzino debbano considerarsi in questo caso soggette a imposta di bollo (con tutte le difficoltà di stabilire se le **scritture di magazzino** debbano considerarsi o no obbligatorie per l'impresa a norma dell'[articolo 2214 cod. civ.](#)), mentre altre scritture previste sempre dal D.P.R. 600/1973, come il libro dei beni ammortizzabili, sono **espressamente escluse**.

Laddove, infine, si dovesse propendere per la **debenza dell'imposta di bollo** nella fattispecie descritta (ovvero **per le scritture ausiliarie di magazzino tenute in modalità informatica**), le modalità di applicazione sarebbero, secondo Assonime, quelle stabilite dall'articolo 6 D.M. 17.06.2014, come anche precisato dalle [risposte dell'Agenzia delle entrate n. 236/E/2021](#) e [n. 346/E/2021](#).

### **Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo**

Versamento, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, con modello F24, con il codice tributo 2501 denominato "*imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari*", assumendo **come parametro di commisurazione del tributo il numero di registrazioni**, in base a quanto disposto dall'**articolo 6, comma 3, del citato D.M.** secondo cui "*l'imposta sui libri e sui registri di cui all'articolo 16 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse*".



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Assenza di concambio se i soci delle società fuse sono gli stessi***

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

## CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'operazione di fusione dove **l'incorporante è socio al 100% dell'incorporata** non è necessario determinare il **rapporto di concambio**.

La previsione è contenuta nell'[articolo 2505 cod. civ.](#), secondo cui *“Alla **fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote** della prima **non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.**”*

La **determinazione del rapporto di concambio** nell'operazione di fusione è prevista proprio dall'[articolo 2501-quinquies cod. civ.](#), secondo cui *“La **relazione [dell'organo amministrativo]** deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.”*

Emerge quindi, in maniera inequivocabile come nel caso di **incorporazione di società interamente posseduta dalla incorporante**, la esigenza di determinare un **conambio** non sorge, tenuto conto del fatto che il socio della incorporata è l'incorporante stessa e che **la fusione si attua mediante semplice annullamento di tutte le azioni o quote** della incorporata, annullamento al quale fa riscontro **l'incremento/decremento patrimoniale** della incorporante in misura corrispondente alla *“sostanza economico-patrimoniale”* della incorporata.

In questa sede intendiamo chiederci se possiamo estendere tale principio anche in ipotesi di **fusione tra due società la cui compagine societaria è la stessa** e nelle **medesime percentuali**.

È quella che spesso nel gergo viene denominata **“fusione a specchio”**. Si pensi, per essere ancora più chiari, al caso di Alfa srl e Beta srl, **società partecipate entrambe da Tizio e Caio**, ciascuno con quote del 50% in entrambe società. In ipotesi di **fusione per incorporazione** di Beta in Alfa, è necessario determinare il **rapporto di concambio**?

Una cosa è certa. Le disposizioni normative disciplinanti il rapporto di cambio sono dirette a **tutelare innanzitutto gli interessi dei soci** e pertanto, se i soci sono sempre gli stessi nelle

medesime percentuali, si dovrebbe poter applicare, **con un'interpretazione estensiva ovvero in via analogica**, la previsione dell'[articolo 2505 cod. civ.](#), che ammette l'operazione di fusione anche **senza la determinazione del rapporto di cambio**.

Seguendo una simile impostazione di fondo, infatti, anche **la giurisprudenza ha riconosciuto l'applicabilità della norma in questione, e, quindi, del procedimento semplificato di fusione, nel caso di fusione per incorporazione tra due società detenute in uguali proporzioni dagli stessi soci**.

Per citarne alcune, si veda **Tribunale Trieste 03.02.1995**, peraltro richiamato nello **Studio del Notariato n. 204-2009/I**, ove testualmente si afferma: *“La fusione per incorporazione di due società le cui **rispettive compagini sociali siano identiche**, tanto al momento della deliberazione quanto in quello dell'attuazione della fusione, **non richiede la determinazione del rapporto di cambio** e, pertanto, può essere realizzata con la **procedura semplificata di cui all'articolo 2504 quinquies cod. civ.**, applicabile per analogia”*.

Nello stesso senso inoltre, anche Tribunale Trieste 08.02.1995; Tribunale Roma 14.08.1997; Tribunale Udine, 20.08.1997; Tribunale Novara 19.10.1999; Tribunale Milano 30.09.1994.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Previa distribuzione delle riserve di utili rispetto a quelle capitale: presunzione o regola di priorità?***

di **Stefano Rossetti**



La distribuzione ai soci delle poste di patrimonio netto si potrebbe prestare ad arbitraggi tali da rinviare la tassazione, in capo ai soci, **a tempo indefinito** degli utili prodotti dalla società partecipata.

Ciò può avvenire qualora la società distribuisse ai soci **le riserve di capitale a scapito delle riserve di utili**; in tal modo verrebbero restituiti i versamenti effettuati, senza rilevanza reddituale, mentre le riserve di utili, redditualmente rilevanti, rimarrebbero nell'alveo del patrimonio netto.

Per eliminare la possibilità di effettuare tali arbitraggi, il legislatore fiscale ha previsto, in seno all'[articolo 47, comma 1, Tuir](#) una regola secondo la quale ***“indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”***.

Le riserve a cui si applica la regola dettata dall'[articolo 47, comma 1, Tuir](#) sono quelle di **utili**, che vengono individuate per differenza rispetto a quelle di capitale.

Ai fini fiscali, le **riserve di capitale**, ai sensi dell'[articolo 47, comma 5, Tuir](#) sono quelle costituite con:

- **sopraprezzi di emissione delle azioni o quote;**
- **interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;**
- **versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale;**
- **saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.**

Anche la **ripartizione delle riserve sopracitate ha effetti fiscali** in realtà, ma solo indiretti, in quanto **riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute**. Ciò potrebbe,

eventualmente, impattare sul calcolo:

- del **capital gain** ex [articolo 67 Tuir](#) in caso di cessione;
- dell'**utile da partecipazione** ex [articolo 47, comma 7, Tuir](#) in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale sociale o di liquidazione, anche concorsuale.

Risulta subito evidente che tale previsione genera un **disallineamento tra il patrimonio netto civilistico e il patrimonio netto fiscale**. Infatti, applicando la regola sopra vista si viene a creare un doppio binario che comporta una **duplica composizione del patrimonio netto**:

- il **patrimonio netto civilistico**, la cui composizione, che si riflette sul bilancio di esercizio, dipende dal contenuto delle delibere assembleari;
- il **patrimonio netto fiscale**, la cui composizione quantitativa dipende dal contenuto delle delibere assembleari ma dal punto di vista qualitativo, invece, è influenzata dal contenuto dell'[articolo 47, comma 1, Tuir](#).

Il **disallineamento** in parola, sotto il profilo **dichiarativo**, è evidenziato nel quadro RS, e, nello specifico, nel “**Prospetto del capitale e delle riserve**”.

Entrando più nello specifico della norma, tuttavia, si nota come la **regola di priorità nella distribuzione delle riserve del patrimonio netto** prevede delle deroghe, infatti:

- le **riserve in sospensione di imposta**, seppur rientranti tra le riserve di utili, non si considerano distribuite prioritariamente. Potrebbe essere il caso della riserva di rivalutazione non affrancata;
- le **riserve di utili civilisticamente non disponibili** non vi rientrano ([circolare AdE 26/E/2004](#)). Ad esempio, la **riserva legale** essendo vincolata dalle disposizioni del codice civile non rientra nell'applicazione dell'[articolo 47, comma 1, Tuir](#);
- secondo Assonime ([circolare n. 32/2004](#)) la **regola di priorità non si applica in caso di utilizzo delle riserve per le coperture delle perdite**.

La regola di priorità che abbiamo sopra descritto viene in generale definita come presunzione di **previa distribuzione degli utili rispetto alle riserve di capitale**.

Ma a ben vedere non si tratta di una presunzione in senso tecnico perché **non vi è un fatto ignoto da presumere**. Nel caso specifico, infatti, **non esiste un fatto ignoto da provare**: la distribuzione della posta di patrimonio netto è definita sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo. **La norma si limita semplicemente a discriminare le riserve componenti il patrimonio netto sotto il profilo qualitativo della rilevanza reddituale e indica un ordine di ripartizione imposto ai fini fiscali**.

Dal punto di vista civilistico l'[articolo 2727 cod. civ.](#) stabilisce che “**le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato**”.

Le presunzioni possono essere **legali** o **semplici**.

Le prime trovano la loro genesi nella legge e si dividono tra presunzioni **legali relative** (cioè che ammettono la prova contraria) e in presunzioni **legali assolute** (che non ammettono la prova contraria).

Le seconde, invece, sono lasciate all'apprezzamento del giudice, il quale però può ammettere solo quelle **gravi, precise** e **concordanti**. Per queste presunzioni la prova contraria è sempre ammessa.

Sulla base di quanto sopra, dunque, appare **improprio** parlare di presunzione in riferimento alla disposizione contenuta nell'[articolo 47, comma 1, Tuir](#), anche perché, se così fosse, **ci troveremmo di fronte ad una presunzione legale assoluta che violerebbe i principi costituzionalmente sanciti in materia di capacità contributiva**.

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Trasferimento di partecipazioni condizionato all'adesione al patto parasociale***

di **Fabio Landuzzi**

La **Massima 194 del Notariato di Milano** riconosce come **legittima** la **clausola statutaria** in cui si prevede che l'efficacia del **trasferimento delle partecipazioni**, nei confronti della società, sia **subordinata alla preventiva adesione dell'acquirente ad un patto parasociale**, noto alla società. L'**organo amministrativo** è naturalmente tenuto a rendere disponibile il suddetto patto parasociale ai **potenziali acquirenti** segnalati da ciascun socio-venditore.

Il **patto parasociale** alla cui adesione è subordinata l'efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società resta comunque **soggetto ai limiti ed ai termini** della disciplina di volta in volta applicabile.

Il caso trattato nella Massima notarile in commento presenta un particolare **interesse pratico professionale** nella costruzione dei sistemi di *governance* societaria, in quanto rappresenta l'esempio di una clausola statutaria in grado di realizzare un **significativo limite alla libera circolazione delle partecipazioni** sociali, della cui **compatibilità** rispetto alla disciplina del diritto societario è perciò più che lecito interrogarsi.

Uno dei temi che vengono analizzati nella Massima, ad esempio, concerne il fatto che, attraverso una simile pattuizione si arriverebbe in modo indiretto al risultato di rendere **opponibili** in concreto **ai terzi** interessati ad entrare nel capitale della società i **contenuti del patto parasociale**.

Il Notariato milanese esprime, come premesso, un **orientamento favorevole** alla legittimità di una simile clausola.

In primo luogo, si ritiene che nell'ordinamento non vi siano norme tali da ostare al fatto che le **regole organizzative** di cui la società si dota e contenute nel suo statuto, ai fini della loro applicazione, possano fare riferimento e rinviare anche ad atti oppure a **fatti di diversa natura** che possono essere anche esterni rispetto alla società, e come tali non soggetti allo stesso **regime di forma e di pubblicità legale**.

A titolo esemplificativo, si riporta il caso delle clausole che prevedono la **conversione di azioni** in caso di loro trasferimento a determinati soggetti, come pure delle clausole che subordinano la **spettanza di taluni diritti** sociali (ad esempio, il diritto di voto o quello di partecipazione agli

utili) a determinati fatti che non necessariamente sono soggetti alla iscrizione nel registro delle imprese.

La Massima si sofferma più sulla questione di assicurare ai terzi interessati ad entrare nel capitale della società la **preventiva conoscenza** dei **patti parasociali** alla cui adesione è condizionata l'efficacia dell'acquisto delle partecipazioni verso la società stessa, stante **l'assenza della pubblicità legale** del patto; tale obiettivo può essere raggiunto prevedendo nella stessa clausola un obbligo per gli amministratori della società di fornire **ogni informazione necessaria** unitamente al **testo del patto parasociale** ai soggetti potenziali acquirenti indicati da ciascuno dei soci, fatte salve le opportune condizioni di **riservatezza delle informazioni** acquisite.

In concreto, quindi, ogniqualvolta un socio intendesse trasferire la partecipazione potrà autorizzare l'organo amministrativo ad informare il **terzo potenziale acquirente** circa il contenuto del patto parasociale, nel presupposto in cui questo sia naturalmente nella disponibilità degli stessi amministratori della società.

Sotto altro profilo, la clausola in questione non muterebbe comunque la **natura del patto**, in quanto ciò che sarebbe opponibile ai terzi sarebbe solo la clausola che **subordina l'efficacia del trasferimento** all'adesione al patto stesso; in altre parole, il patto mantiene la sua natura di **clausola parasociale** la cui violazione potrà essere solo ragione di **azioni risarcitorie** da parte dei soggetti eventualmente danneggiati, senza che si abbia **un effetto diretto sulla società** dopo che il socio sia entrato nella compagine sottoscrivendo il patto stesso.

In altre parole, la **clausola** non avrebbe la conseguenza di rendere obbligatorio al socio **il rispetto del patto parasociale**, nel senso che ciò avverrebbe solo per effetto di una sua decisione consapevole e voluta, senza che possa prodursi **un obbligo automatico**, come invece avviene per qualsiasi **altra regola di funzionamento della società** inclusa nel corpo del suo statuto.

Il rinvio dello statuto al patto parasociale non produce infine **effetti** sui **limiti** e sulle **condizioni** a cui questo è soggetto.



## PODCASTING

---

### ***User experience e Podcast: quanto è importante l'esperienza di ascolto***

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

Sono finiti i tempi in cui funzionalità e bontà di un prodotto o servizio bastavano per essere considerati fattori differenzianti per un brand. Oggi si parla sempre più spesso di user experience: un elemento che riguarda sia il mondo digitale che quello fisico. Ma **cos'è l'esperienza utente** e perché possiamo parlarne in relazione al podcast?

Per dare una **definizione di user experience** possiamo dire che è l'insieme di sensazioni, percezioni provate da una persona mentre fruisce di un determinato servizio o prodotto. Non è nuovo il suo significato perché da sempre ognuno di noi la vive nella vita di ogni giorno: da una cena al ristorante, all'acquisto di un biglietto aereo, alla fila in posta. La novità sta nell'aver compreso l'importanza che il vissuto delle persone ricopre nella loro fruizione.

Pensiamo al fatto che esistono professionisti, come lo UX Designer, che progetta e disegna l'esperienza utente prima ancora di mettere sul mercato un servizio o prodotto. Senza tralasciare che da giugno 2021 persino Google ha inserito tra i **fattori di ranking** di un sito web la user experience. L'obiettivo è sempre lo stesso: **rendere piacevole e soddisfacente l'esperienza di acquisto**.

È così importante perché sono le persone la chiave di tutto. Le persone e ciò che provano. Nella nostra mente resta indelebile l'esperienza che abbiamo vissuto perché le emozioni ci toccano con una profondità che supera il prezzo o la competenza. Scegliamo in base al vissuto.

**User experience e podcast**, quindi, non sono così distanti come concetti. Fruire di un contenuto audio che ci fa provare emozioni, che risulti piacevole all'ascolto è molto importante. Nel podcast non è solo il contenuto ad essere rilevante ma anche cosa proviamo mentre lo ascoltiamo.

Mi piace pensare al **Sound Designer** come lo UX Designer di un progetto podcast. La qualità audio **esalta la qualità dei contenuti testuali**. La arricchisce, dona atmosfera, stimola quell'immaginazione che una semplice storia racchiude in sé. In poche parole rende l'esperienza di fruizione emozionante, se non memorabile.

Non sempre nel podcast si pensa all'importanza che la user experience ricopre nell'ascolto. A volte si è portati a credere che basti un contenuto testuale di valore a fare la differenza. Invece

è l'insieme delle due componenti, suono e parole, a dare il vero valore. D'altra parte nell'ascolto tutto è più enfaticizzato e persino una voce in bianco, se non è adeguatamente trattata, può risultare fastidiosa.

Pensare di fare breccia nell'ascoltatore solo con i contenuti sarebbe un peccato. Il sound, l'audio è parte stessa di un podcast. Certo, non tutti i progetti necessitano di un sound design ricco di effetti sonori. Ma anche con il format più semplice si può fare la differenza.

